DISCIPLINA GENERALE DELLE ASSUNZIONI OBBLIGATORIE PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E LE AZIENDE PRIVATE

Art. 21

Denunce delle aziende private

Articolo abrogato dal d.p.r. 18 aprile 1994, n. 345.

Abrogato dal 5 dicembre 1994 · versione 6

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private
Estremi	Legge 2 aprile 1968, n. 482
Titolo	III — Modalità per il collocamento
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 1968

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-generale-delle-assunzioni-obbligatorie-presso-le-pubbliche/art-21-denunce-delle-aziende-private/versione/6

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it